

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 880

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1993

Ratifica ed esecuzione della *Convenzione monetaria tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a
Roma il 21 dicembre 1991*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Convenzione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale Convenzione monetaria stipulata con San Marino costituisce il rinnovo di quella precedente del 1981; entrambe sono in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 1939, il quale, pur facendo espresso divieto alla coniazione da parte della Repubblica di San Marino di nuove monete (salvo che si tratti di monete d'oro e, in questo caso, a cura della Zecca italiana), prevede la possibilità che il Governo italiano consenta - in deroga a quanto precede - la coniazione di monete sammarinesi, sempre servendosi solamente della Zecca italiana. Tale divieto di principio discende dallo specifico impegno, assunto dal Governo della Repubblica di San Marino, di non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria della Repubblica italiana (articolo 47 citato).

Si tratta di una Convenzione il cui scopo è - come, *mutatis mutandis*, quello di altri strumenti internazionali consimili - di concordare le modalità di coniazione di monete (aventi sia corso legale, sia valore anche numismatico) per la Repubblica di San Marino a cura della Zecca di Roma e secondo quantitativi prestabiliti.

In particolare, infatti, mentre la coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per un valore illimitato (pur concordandosene sempre in anticipo il quantitativo e la pezzatura con le Autorità italiane), fermo restando che le medesime non potranno avere corso legale nel territorio della Repubblica italiana, il valore nominale delle monete coniate diverse da quelle d'oro resta determinato nella somma complessiva di due miliardi e settecento milioni di lire italiane. L'emissione del suddetto

contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992, e si provvederà in seguito alla sua rivalutazione biennale sulla base di indicatori di variazione del costo della vita. Qualora, inoltre, dovessero verificarsi dei cambiamenti nella circolazione monetaria italiana per quanto concerne il valore nominale dei relativi tagli, le due Parti - previa una formale intesa, tramite Scambio di Note - potranno concordare una ulteriore rivalutazione fino ad un massimo del 10 per cento del contingente previsto per quel momento. Con la stessa procedura prevista per la rivalutazione biennale, poi, si potrà provvedere all'adeguamento del contingente anche nel caso in cui fossero rappresentate dalla Repubblica di San Marino «nuove documentate necessità».

Sono poi contenute nella Convenzione le abituali clausole relative al corso legale delle monete di cui trattasi, al loro potere liberatorio, alla facoltà per i due Stati di domandarne il cambio (in valuta italiana, di quelle che si accumulassero nelle casse del nostro Paese), all'impegno dei medesimi a reprimere e punire le falsificazioni. Vi è pure (articolo 7) un *pactum de contrahendo*, laddove si stabilisce che saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso.

Si fa, infine, presente che il quantitativo del contingente annuo (che era di appena un miliardo e cento milioni di lire nella precedente Convenzione del 1981 e che, per effetto della rivalutazione biennale, ha raggiunto per il biennio 1990-1991 l'ammontare di due miliardi e centottanta milioni di lire) è stato fissato, in questa Convenzione, in due miliardi e settecento milioni di lire: una somma concordata con la controparte sammarinese dopo che que-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

st'ultima aveva originariamente fatto pervenire richieste intese ad ottenere che il nuovo contingente di partenza per il biennio 1992-1993 fosse fissato in quattro miliardi di lire e che, per l'eventualità di una emissione di moneta bimetallica da lire 1000, fosse prevista l'eventualità di una rivalutazione fino ad un massimo del 25 per cento. Tali richieste furono peraltro giudicate eccessive da parte del Ministero del tesoro che - con il conforto della Banca d'Italia - indicò i noti limiti (rispettivamente, in due miliardi e settecento milioni di lire il contingente di partenza ed un massimo di rivalutazione del 10 per cento) oltre i quali non si è ritenuto di poter andare.

In tale contesto merita infine menzionare il progetto di dichiarazione - che dovrebbe figurare in allegato al Trattato dell'Unione economica e monetaria - elaborato nel corso delle riunioni della Conferenza intergovernativa sulla stessa Unione economica e monetaria lo scorso dicembre, e che mira a salvaguardare, fino al momento dell'introduzione dell'ECU come moneta unica, le particolari relazioni esistenti in materia

monetaria tra l'Italia, San Marino e la Santa Sede da un lato e fra la Francia e il Principato di Monaco dall'altro.

Si riporta di seguito il testo di detta dichiarazione.

«Declaration on Monetary Relations with San Marino, Vatican City and Monaco.

The conference agrees that existing monetary relations between Italy and San Marino and Vatican City and between France and Monaco remain unaffected by this Treaty until the introduction of the ECU as the single currency of the Community. The Community undertakes to facilitate such renegotiations of existing arrangements as might become necessary due to the introduction of the ECU as a single currency».

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, concordando sull'opportunità di disporre di una Convenzione monetaria adeguata all'attuale stato delle relazioni economiche italo-sammarinesi ed in conseguenza sull'opportunità di procedere al rinnovo della Convenzione monetaria italo-sammarinese del 7 dicembre 1981, e sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 7 dicembre 1981, dall'Accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria con Scambio di Note firmati a Roma il 10 luglio 1974, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione.

La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Articolo 2.

Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Articolo 4.

Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Articolo 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana.

Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 6.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro resta determinato nella somma complessiva di 2.700 milioni di lire italiane annue.

L'emissione del suddetto contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992.

I competenti organi finanziari dei due Paesi provvederanno in seguito, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale del contingente suddetto sulla base di indicatori di variazione del costo della vita.

Con la stessa procedura si potrà provvedere all'adeguamento del contingente nel caso in cui fossero rappresentate dalla Repubblica di San Marino nuove documentate necessità.

Qualora dovessero verificarsi dei cambiamenti nella circolazione monetaria italiana per quanto concerne il valore nominale dei relativi tagli, le due Parti - previa una formale intesa, tramite Scambio di Note - potranno concordare una ulteriore rivalutazione fino ad un massimo del 10% del contingente previsto per quel momento.

Articolo 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'uno o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Articolo 8.

Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire la falsificazione delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 9.

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma in duplice originale, il giorno 21-XII-91

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO